

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

Prot.n°6318
Ordinanza n°44

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'EMISSIONE SONORE RELATIVE ALLE
DISCOTECHE ED AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI
ALL'ART.80 DEL T.U.L.P.S.**

IL SINDACO

Considerato che sul territorio di Montepaone sono presenti alcuni locali di pubblico spettacolo;

Visto che per le ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti, sia nelle aree urbane che, soprattutto nelle località balneari, non solo definendo gli orari massimi di apertura-chiusura, ma anche disponendo il rispetto della disciplina vigente in materia d'impatto acustico;

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete pubblica e del riposo che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore notturne, derivanti in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolgono le attività di discoteca, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare gli orari di attività dei locali di pubblico spettacolo dove si svolge attività principale ed imprenditoriale di discoteca, al fine di tutelare gli interessi degli operatori di settore, ma di assicurare altresì le condizioni per il godimento del riposo ai residenti della zona in cui insistono gli esercizi pubblici che effettuano orario di apertura durante le ore notturne;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 che demanda ai Comuni, tra l'altro, ai sensi degli artt. 6 e 7 la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, il coordinamento degli strumenti urbanistici con tale classificazione;

Visti gli artt. 9 e 10 della succitata legge;

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991 ;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il D.P.C.M. n. 215/99;

Visto il D.lgs. n. 267/00;

Vista la L.R. 34/09;

Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S. N. 773/1931 che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse;

Visto l'art. 10 del T.U.L.P.S. N. 773/1931;

Vista la legge n. 689/1981;

Vista la legge 287/91;

Vista la legge 241/90 e successive modifiche;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente mediante "assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

Dato atto che è necessario provvedere, in modo tempestivo, al fine di assicurare la tutela della salute dei cittadini;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 9 della legge 447/1995 ed all'art. 50 5° comma del T.U.E.L. n. 267/00, trattandosi di provvedimento a tutela della salute dei cittadini;

ORDINA

Con effetto immediato, ai titolari di locali ove si effettuano attività di pubblico spettacolo (discoteche

munite di regolare agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.) di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. nei locali pubblici ove si svolge attività musicale di discoteca ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. è consentita la normale attività dalle ore 21.00 alle ore 04.00;
2. le discoteche dovranno diffondere musica secondo la normativa vigente in materia e non dovranno superare i valori limite Imposti dalla Legge;
3. alle ore 02.00 i cosiddetti vocalist- dj e simili dovranno interrompere ogni attività vocale;
4. alle ore 04.00 qualsiasi tipo di attività musicale dovrà cessare.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C.P. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,00 a € 5.165,00 con l'applicazione della procedura prevista dalla legge 689/81;

Tutte le attività che fanno uso di strumenti sonori non dovranno superare i limiti di cui alla legge 447/95 e decreti attuativi;

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione ed immissione è punito con il pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.165,00 (art 10 c. 2 L. 447/95).

Per i casi di abuso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. (Non rispetto orario chiusura, superamento limiti fonometrici) si applicherà la sanzione accessoria prevista dall'art.10 del TULPS (R.D. 18.06.1931 n°773).

DEMANDA

Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza che riceveranno in copia.

DISPOSIZIONI FINALI

La notifica a tutte le attività di pubblico spettacolo (discoteche) di cui all'art.80 del T.U.L.P.S., presenti su territorio.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

PRESCRIVE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- 1) Prefettura di Catanzaro
- 2) Arpacal Catanzaro;
- 3) Polizia Provinciale di Catanzaro;
- 4) Carabinieri di Soverato;
- 5) Guardia di Finanza Soverato;
- 6) Polizia Municipale sede;
- 7) Polizia di Stato - Soverato;
- 8) Pubblicata all'Albo Pretorio;

Affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale

Montepaone, 28.07.2015

IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)